



COMUNE di MUSSOLENTE
Provincia di Vicenza

P.I.

Elaborato

8

Variante N. 4 al Piano degli Interventi

DICHIARAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

IL SINDACO

Cristiano Montagner

**L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA**

Sergio Fantinato

**Supporto Tecnico del
SERVIZIO EDILIZIA
PRIVATA - URBANISTICA -
S.I.T.**

Dott. Giancarlo Faresin
Dott. Massimo Baggio

Progettisti:
Ing. Lisa Carollo

Marzo 2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ORDINE ALLA NON SUSSISTENZA DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA 4 VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI MUSSOLENTE (VI).

OGGETTO: 4 VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) DEL COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)

Riferimento: **PARERE** della Commissione VAS n. 95 del 28 Settembre 2012.

La sottoscritta ING. LISA CAROLLO

nata il 14 giugno 1974 a Thiene (VI) - C.F.: CRLLSI74H54L157M

Residente in Thiene (VI), P.zza Ferrarin, 36

in qualità di tecnico incaricato alla redazione della Variante n. 4 del Piano degli Interventi del Comune di Mussolente, in relazione all'incarico in oggetto, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,

PREMESSO CHE

– La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, prevede, all'art. 4 che “al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”.

– A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE (entrata in vigore il 21 luglio 2004) è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte Seconda, è entrato in vigore il 31 luglio 2007. Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto è intervenuta con deliberazione n. 2649 del 07.08.2008 confermando gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.

– L'impianto normativo disciplinante la VAS è stato implementato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall'art.1 comma 1 L. 12 luglio 2011, n. 106, sulla base del quale risulta che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità, qualora lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

La citata disposizione non va ad incidere sulla previsione e sulle procedure di VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 e, quindi, sui contenuti di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 791/2009 di esplicitazione della procedura VAS nella Regione Veneto: i principi fondamentali di individuazione dei piani e/o programmi da sottoporre a VAS di cui al citato Codice e ripresi nella citata delibera 791/2009, rimangono, pertanto gli stessi come rimangono invariate le relative procedure di partecipazione, consultazione e valutazione.

Di conseguenza, la deliberazione 791/2009 è da considerarsi pienamente operativa sia in relazione alle procedure ivi previste sia in relazione alle ipotesi di esclusione, rispetto alle quali il Decreto Sviluppo non dispone nulla di nuovo, atteso che non incide, come detto, sulle previsioni e sulle procedure di cui al Codice Ambiente.

La giunta Regionale specifica inoltre

che nei casi di variante finalizzata ad aggiornare i propri strumenti urbanistici ai sensi della L. R. n. 14/2017 in tema di “contenimento del consumo di suolo”, ragionevolmente, non potrà che essere inquadrata nell’ambito dei casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS; circostanza peraltro già oggetto di attenzione da parte della Giunta regionale nella DGR n. 1717 del 2013, che fa propri i contenuti del Parere della Commissione VAS n. 73 del 02.07.2013.

Per riassumere sono, pertanto, escluse dalla procedura di verifica di assoggettabilità nonché dalla procedura VAS, fatta salva la necessità di verificare se i relativi progetti siano, o meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA, nel qual caso troverà applicazione l’art. 40 della LR 13/2012,

DICHIARA

tutto ciò considerato, in relazione a quanto premesso dalla COMMISSIONE REGIONALE VAS che l’intervento rientra tra le **IPOTESI DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**.

Mussolente, 23 Marzo 2019



Allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.